Council of the European Union

Brussels, 5 November 2026
(OR. en, it)

15422/26

Interinstitutional Files:
2026/0164 (COD)
2026/0165 (COD)

COPEN 417	**FRONT 232**
ENFOPOL 424	**CADREFIN 448**
EUROJUST 64	**HYBRID 132**
CODEC 2073	**CT 133**
CRIMORG 228	**CSC 715**
SIRIS 28	**JAI 1388**
IXIM 255	**INST 403**
MIGR 341	**PARLNAT 199**
SCHENGEN 34	
PARLNAT	

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	3 November 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) and repealing Regulation (EU) 2018/1727 - [11145/26, ADDs 1-7 - COM(2026) 570] and Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), amending Regulation (EU) 2018/1726 and Regulation (EU) 2024/982, and repealing Regulation (EU) 2016/794 - [11158/26, ADDs 1-5 - COM(2026) 580] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion[1] of the Italian Chamber of Deputies on the above.

[1] The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/eu_legislative_database.

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026/000022 4/RUE

Doc. **XVIII-*bis***
n. 122

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (EUROJUST) E RECANTE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1727
(COM(2026) 570 FINAL)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO (EUROPOL) E RECANTE MODIFICA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/1726 E (UE) 2024/982 E ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/794
(COM(2026) 580 FINAL)

Approvato il 28 ottobre 2026

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026/000022 4/RUE

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su entrambe le proposte, valutate nel complesso positivamente e conformi all'interesse nazionale;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che le proposte legislative esaminate sono parte di una più ampia riforma finalizzata al miglioramento del contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo nell'UE comprendente anche la proposta di regolamento relativa al trattamento dei dati personali operativi da parte di organi, organismi e istituzioni dell'UE e la proposta di direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale e all'ordine europeo di partecipazione a distanza: entrambe le proposte sono state esaminate, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV Commissione, che ha approvato per ciascuna proposta un documento recante una valutazione di conformità;

tenuto conto che il 27 ottobre 2026 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento che disciplina l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di rafforzarne la capacità di proteggere le frontiere esterne e di trasformarla nell'attore centrale dell'UE per i rimpatri: tale proposta completa, per i profili relativi al contrasto dei flussi migratori illegali e delle attività criminali ad essi connesse, il quadro normativo delineato dalle proposte in esame;

considerato condivisibile, in linea con la Strategia sulla sicurezza interna dell'UE ("ProtectEU"), rafforzare la cooperazione tra Europol, Eurojust e autorità nazionali, sostenere le indagini congiunte e facilitare lo scambio di informazioni, per assicurare una risposta coordinata, efficiente e resiliente alla criminalità organizzata e grave e al terrorismo, anche alla luce del progresso tecnologico;

valutato positivamente il complesso delle innovazioni prospettate dalla proposta di regolamento su Europol, in particolare:

- il riordino dell'attuale quadro normativo in un testo unitario;
- il rafforzamento del sostegno informativo, analitico, operativo e tecnologico agli Stati membri, anche attraverso lo sviluppo di capacità tecnologiche comuni a livello di UE, l'infrastruttura *cloud* di Europol (articolo 50) e l'identità digitale di polizia dell'UE (articolo 51);

- il rafforzamento della cooperazione operativa con i Paesi terzi e il consolidamento dei centri specializzati dell'Unione di cui all'articolo 13, tra cui il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica;
- il potenziamento della cooperazione con gli uffici per il recupero dei beni (articolo 9, paragrafo 1) e la previsione del sostegno finanziario di Europol alle attività operative svolte nel contesto di indagini o azioni operative;
- il mantenimento della titolarità del trattamento dei dati in capo agli Stati membri (articolo 33), nel quadro del regolamento (UE) 2018/1725 e del controllo del Garante europeo della protezione dei dati;
- il rafforzamento della capacità di Europol di acquisire, trattare e mettere in relazione le informazioni rilevanti, purché sia fatto salvo il controllo dello Stato membro sui dati conferiti, comprese le condizioni di accesso, utilizzo, ulteriore condivisione, rettifica e cancellazione;

considerato, con specifico riferimento alla disciplina del trattamento dei dati personali nell'attività di contrasto, che:

- la proposta intende semplificare il regime vigente in materia di categorizzazione degli interessati, allineandolo a quello del regolamento (UE) 2018/1725 anche consentendo, a determinate condizioni, il trattamento di dati personali non riconducibili alle categorie previste dall'allegato II (articolo 32) con una serie di garanzie, quali la necessità e la proporzionalità del trattamento, la separazione funzionale dei dati, ove possibile, l'informazione del responsabile della protezione dei dati e la cancellazione dei dati una volta conseguita la finalità;
- il nuovo regime proposto è condivisibile purché, nel preservare la tutela del diritto alla riservatezza e la titolarità del trattamento dei dati in capo agli Stati membri, senza produrre automatismi o forme di condivisione in maniera generalizzata dei dati, renda possibile una efficace azione di contrasto e prevenzione della criminalità transfrontaliera, con particolare riguardo a reati particolarmente gravi come quelli connessi alla immigrazione illegale, al terrorismo, al traffico di armi e di stupefacenti;
- il rafforzamento della cooperazione strategica ed operativa tra le Agenzie europee impegnate nel contrasto al crimine transfrontaliero, e tra di esse e le autorità nazionali competenti, è infatti di particolare rilevanza e urgenza, anche alla luce dell'interruzione del flusso informativo tra Europol e Frontex, in seguito ai due pareri emessi nel giugno 2022 dal Garante europeo per la protezione dei dati personali;
- tale vicenda ha evidenziato come il disallineamento dei poteri del Garante europeo negli atti istitutivi delle diverse Agenzie e un'applicazione troppo rigida e formalistica della disciplina vigente possano tradursi in un effettivo ostacolo alla cooperazione interagenzia, con ripercussioni dirette e gravi sulla piena efficacia delle attività volte al contrasto alla criminalità transfrontaliera; l'accordo operativo concluso tra le due Agenzie lo scorso 16 luglio, pur costituendo un passo nella giusta direzione, non appare tuttavia, di per sé, idoneo a superare in via strutturale le criticità riscontrate;

valutato, altresì, positivamente il complesso degli strumenti proposti relativamente alla proposta su Eurojust, quali:

- il miglioramento della *governance* complessiva dell'Agenzia, purché non ne derivi una compressione dell'indipendenza dell'Agenzia e del ruolo dei membri nazionali, né un aumento degli oneri amministrativi e finanziari per gli Stati membri;

- il ruolo di Eurojust quale polo di conoscenze, in cooperazione con Europol, per la consulenza, l'assistenza e lo sviluppo di capacità sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche (articolo 57, paragrafo 8);
- la possibilità di istituire centri di competenze di Eurojust in materia penale, per fornire sostegno strategico, analitico e operativo sulle forme di criminalità prioritarie e su questioni trasversali (articolo 31);
- la cooperazione più strutturata con i Paesi terzi, attraverso una strategia quadriennale, ufficiali di collegamento e punti di contatto (articoli 60, 61 e 64);

osservato che:

- ciascuna delle proposte è accompagnata da una valutazione di impatto, che ha esaminato una pluralità di opzioni strategiche;
- entrambe le proposte sono state precedute da consultazioni pubbliche e dei portatori di interessi;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta di regolamento su Europol è correttamente costituita dagli articoli 87, paragrafo 2, lettera *a)*, e 88 del TFUE, come anche ritenuto nella relazione del Governo;

rilevato inoltre, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta di regolamento su Eurojust è correttamente costituita dall'articolo 85 del TFUE, come anche ritenuto nella relazione del Governo;

considerata la proposta di regolamento su Europol, come anche osservato nella relazione del Governo, conforme al principio di sussidiarietà in quanto:

- la natura prevalentemente transnazionale che caratterizza le forme più gravi e organizzate di criminalità e la frammentazione delle informazioni e delle capacità a livello nazionale limitano la visibilità in capo alle autorità degli Stati membri sulle attività criminali e la capacità di condurre indagini efficaci oltre i confini nazionali; l'intervento legislativo proposto è ritenuto quindi necessario, anche alla luce delle necessità di sviluppare capacità comuni per fare fronte alla trasformazione della criminalità grave e organizzata e del terrorismo, sempre più transnazionali, digitalizzati, tecnologicamente avanzati e interconnessi;
- sul piano del valore aggiunto, solo un'azione a livello dell'UE può consentire, tra l'altro, un'aggregazione e analisi delle informazioni provenienti da più ordinamenti nazionali, il coordinamento delle capacità operative e la riduzione della frammentazione delle informazioni, delle attività operative e delle indagini aventi natura transfrontaliera, nonché il miglioramento del quadro di *intelligence* criminale dell'Unione e dell'interoperabilità degli strumenti utilizzati dalle autorità nazionali;

considerata parimenti conforme al principio di sussidiarietà anche la proposta di regolamento su Eurojust, come anche ritenuto nella relazione del Governo, in quanto:

- le funzioni di coordinamento, agevolazione della cooperazione e sostegno operativo svolte da Eurojust sono per loro natura transnazionali e non possono essere svolte efficacemente esclusivamente a livello degli Stati membri;

- sul piano del valore aggiunto dell'intervento, in ragione della portata e della complessità delle indagini transfrontaliere solo un coordinamento a livello dell'UE per le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e per quelle giudiziarie rende possibile migliorare l'efficienza della lotta alla criminalità organizzata, evitando duplicazioni e conflitti tra indagini;

considerato che la proposta di regolamento su Europol appare complessivamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto, come anche rilevato nella relazione del Governo, l'azione dell'UE si esplica in ambiti definiti e ben individuati e non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo individuato: la proposta si limita, infatti, a rafforzare la cooperazione di polizia nella misura necessaria ad affrontare la dimensione transfrontaliera della criminalità grave e organizzata e del terrorismo, mantenendo le funzioni di Europol entro un ruolo di sostegno e coordinamento delle autorità nazionali ed escludendo l'attribuzione a Europol di poteri coercitivi, che restano di esclusiva competenza degli Stati membri;

considerata, altresì, la proposta su Eurojust complessivamente conforme al principio di proporzionalità in quanto, come anche ritenuto nella relazione del Governo, il pacchetto di misure predisposto affronta i problemi individuati in modo completo e i costi stimati sono proporzionati agli obiettivi fissati: l'ampliamento del mandato di Eurojust è opportunamente bilanciato per evitare sovrapposizioni con le competenze delle altre agenzie dell'UE e degli Stati membri;

rilevato che per entrambe le proposte è corretta l'individuazione dello strumento giuridico nel regolamento in quanto:

- solo il regolamento garantisce certezza del diritto e un'applicazione uniforme in tutta l'UE;
- è lo strumento individuato dal TFUE per definire struttura, funzionamento, sfera d'azione e compiti sia di Europol che di Eurojust;

ritenuto comunque opportuno valutare attentamente, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti aspetti:

- la definizione, anche in connessione con la proposta di regolamento relativa a FRONTEX, di un nuovo e più avanzato equilibrio, nello scambio e nell'utilizzo dei dati personali, tra il rispetto dei principi di tutela della riservatezza e l'esigenza di garantire una efficace azione di contrasto e prevenzione della criminalità transfrontaliera, con particolare riguardo ai reati connessi alla immigrazione illegale, al terrorismo, al traffico di armi e di stupefacenti: occorre in particolare procedere all'individuazione dei casi in cui è ammesso uno scambio sistematico di dati personali - con le opportune garanzie procedurali - tra le Agenzie dell'Unione europea, in particolare tra Frontex ed Europol, relativamente a soggetti coinvolti in condotte criminose transnazionali di particolare gravità;
- la coerenza degli obblighi di conferimento delle informazioni a Europol e di caricamento e condivisione dei dati nel servizio di controllo incrociato con il segreto investigativo, la proprietà del dato e della responsabilità sul trattamento: in particolare, l'ampliamento delle possibilità di accesso e di cooperazione diretta non deve determinare una perdita di visibilità e di controllo nazionale sui flussi informativi o uno svuotamento del ruolo di coordinamento dell'unità nazionale Europol;

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026/000022 4/RUE

- la delimitazione dell'intervento di Europol nelle minacce ibride e nelle situazioni di crisi *online* alle sole fattispecie criminali comprese nel mandato dell'Agenzia, sostituendo, negli articoli 5, 8, 13 e 19 e nei relativi considerando, i richiami generali alla dimensione ibrida con formulazioni riferite ai reati facilitati, promossi o commessi mediante internet o alla dimensione digitale ed evitando sovrapposizioni con le competenze in materia di sicurezza nazionale e con quelle dei servizi di *intelligence*;
- l'esclusione di un ampliamento diretto o indiretto delle competenze di Europol suscettibile di interferire con le attribuzioni delle autorità nazionali, dell'autorità giudiziaria o dei servizi di *intelligence*;
- la natura non vincolante delle richieste rivolte da Europol agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 11, per avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale, che devono restare integralmente subordinate alla valutazione delle autorità nazionali competenti e alla disciplina processuale interna, escludendo che tali previsioni attribuiscano all'Agenzia un autonomo potere di impulso o di conduzione delle indagini;
- il rafforzamento del sostegno di Europol alle indagini finanziarie e alle attività di tracciamento e recupero dei beni, assicurando che l'intervento dell'Agenzia avvenga su richiesta o con il coinvolgimento delle autorità nazionali competenti, e che la possibilità, prevista dall'articolo 9, di richiedere misure urgenti di congelamento non determini automatismi né attribuisca a Europol poteri di impulso coercitivo e che sia preservato il ruolo delle unità nazionali nei rapporti con le Unità di informazione finanziaria (FIUs);
- la precisazione del ruolo di Europol nelle situazioni di crisi *online*, nelle segnalazioni ai prestatori di servizi, nella rimozione dei contenuti e nella risposta agli attacchi informatici, evitando l'attribuzione all'Agenzia di funzioni regolatorie o di resilienza pubblica estranee alle attività di contrasto;
- la precisazione, negli articoli 22 e 26, delle modalità dell'impiego di Europol e del distacco del personale presso gli uffici di sostegno Europol, in particolare quanto a durata e compiti, nonché del raccordo di tali uffici con l'unità nazionale Europol in seno alla quale sono istituiti, evitando duplicazioni o strutture parallele, e dell'imputazione dei relativi oneri;
- la salvaguardia, negli articoli 23, 24 e 25, della diversità dei modelli organizzativi nazionali, della volontarietà dell'invio degli esperti e dell'autonomia del gruppo nazionale di sostegno EMPACT rispetto all'unità nazionale Europol;
- la chiara individuazione della responsabilità di Europol per i trattamenti effettuati di propria iniziativa e la possibilità di scambiare su base volontaria dati amministrativi ed economico-finanziari;
- il superamento dell'attuale sistema di categorizzazione degli interessati previsto dall'articolo 32 solo a fronte di garanzie equivalenti in termini di finalità, necessità e proporzionalità, limiti temporali, tracciabilità e cancellazione, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Garante europeo della protezione dei dati;
- la chiara definizione, per lo spazio condiviso di dati di polizia e per i casi di analisi operativa congiunta di cui agli articoli 42-45, dei ruoli e delle responsabilità dei partecipanti, del caricamento, della modifica e della validazione dei dati e dell'autorizzazione alla diffusione dei prodotti analitici e del relativo regime di utilizzo, preservando la titolarità dei dati e il controllo nazionale;
- la precisazione, con riferimento all'interrogazione sistematica del servizio di controllo incrociato di cui all'articolo 39, di quali autorità nazionali siano abilitate all'interrogazione, secondo quali profili di accesso e con quali modalità di controllo

sull'utilizzo dei risultati, assicurando che le restrizioni e le condizioni apposte dallo Stato che fornisce il dato lo accompagnino nei successivi trattamenti e utilizzi;

- il coordinamento delle disposizioni relative a EPPO, Eurojust, AMLA, Frontex, ENISA e CEPOL con i rispettivi mandati, con particolare riguardo alle previsioni sul seguito giudiziario e sulla trasmissione di informazioni a Eurojust e all'EPPO;
- il mantenimento della tecnologia quale strumento al servizio delle esigenze operative e non quale obiettivo in sé, evitando di attribuire a Europol responsabilità troppo ampie in materia di infrastrutture, che rischierebbero di trasformarla in un fornitore di servizi informatici, distogliendola dalle sue funzioni essenziali;
- la piena fruibilità, da parte degli Stati membri, degli strumenti sviluppati da Europol, che devono essere compatibili con gli ambienti nazionali, adeguatamente documentati e verificabili nonché, ove previsto, riutilizzabili o installabili nei sistemi nazionali, evitando che gli strumenti statistici o di *reporting* consentano la ricostruzione delle attività investigative nazionali;
- l'effettivo coinvolgimento degli Stati membri, attraverso il gruppo direttivo e il gruppo consultivo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la gestione delle informazioni di cui agli articoli 55 e 56, nella definizione e nell'implementazione dell'architettura TIC/GI ("tecnologie dell'informazione e della comunicazione e gestione delle informazioni");
- la salvaguardia del ruolo strategico e decisionale del consiglio di amministrazione, limitando le funzioni del comitato esecutivo di cui all'articolo 75 a quelle tecnico-preparatorie e di supporto, senza che esso sostituisca stabilmente il consiglio di amministrazione né riduca il presidio degli Stati membri, soprattutto nell'adozione delle decisioni strategiche e urgenti;
- il chiarimento del contenuto del sostegno alle strutture e alle missioni di gestione delle crisi dell'Unione e del rapporto con le missioni PSDC, dei presupposti e dei criteri di priorità del sostegno finanziario alle attività operative, del funzionamento del servizio operativo permanente, dello *status*, dei compiti, del finanziamento e del coordinamento degli ufficiali di collegamento impiegati nelle *task force* operative e nei Paesi terzi, degli obblighi e della sostenibilità del collegamento a SIENA degli esperti e degli ufficiali di collegamento immigrazione, nonché dei costi e della collocazione degli esperti nazionali e del personale di supporto di Europol presso gli Stati membri;
- l'eliminazione di disposizioni in materia di *governance* di Eurojust cui possa conseguire, direttamente o indirettamente, una compressione dell'indipendenza dell'Agenzia;

sottolineata altresì la necessità che, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, siano destinate ad EUROPOL risorse finanziarie e umane adeguate, alla luce dei nuovi e rilevanti compiti attribuiti all'agenzia dalla proposta in esame;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.